

**PARERE 27 DICEMBRE 2013
646/2013/I/COM**

RILASCIO DI PARERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE MODALITÀ E TERMINI PER I VERSAMENTI DA PARTE DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO, DELLE SOMME DESTINATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO, PER L'ANNO 2011

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99) e, in particolare, l'articolo 3, comma 11;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, come successivamente modificato dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito decreto-legge 25/03);
- il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: legge 368/03) e, in particolare, l'articolo 4, comma 1-bis;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge 311/04) e, in particolare, l'articolo 1, comma 298;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 266/05)e, in particolare, l'articolo 1, comma 493;
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 93, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 93/13);
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni con la legge, 28 ottobre 2013, n.124 (di seguito: decreto legge 102/13);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito: CIPE) del 28 settembre 2007, n. 101;
- la delibera del CIPE del 18 dicembre 2008, n. 111/2008;
- la delibera del CIPE del 3 agosto 2011, n. 61/2011;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2004, n. 231 (di seguito: deliberazione 231/04);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare, l’Allegato A, recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011” (di seguito: TIT 2008-2011) con le successive integrazioni e modifiche;
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2009, PAS 4/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 e, in particolare, l’Allegato A, recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015” (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 63/2012/I (di seguito: deliberazione 63/2012/I);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 337/2012/I;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 605/2013/R/com (di seguito: deliberazione 605/2013/R/com);
- la lettera del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’Autorità in data 7 novembre 2013, prot. n. 37056, ricevuta dall’Autorità in data 21 novembre 2013 (prot. Autorità n. 37056 del 21 novembre 2013) (di seguito: lettera 7 novembre 2013);
- la comunicazione trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), prot. 8587 del 11 dicembre 2013 (prot. Autorità 39641 del 13 dicembre 2013) recante, tra l’altro, informazioni sulle somme presenti nei conti istituiti presso la Cassa medesima.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 79/99 prevede che il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (oggi Ministro dello Sviluppo Economico) di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell’Economia e delle Finanze), su proposta dell’Autorità, individui gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e che l’Autorità provveda al conseguente adeguamento del corrispettivo;
- l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l’inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25/03;
- con deliberazione ARG/elt 199/11 e, in particolare con il TIT 2012-2015, l’Autorità ha ridefinito, in continuità con quanto previsto dal TIT 2008-2011, la disciplina per la gestione e l’esazione delle prestazioni patrimoniali imposte

a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico, per il periodo di regolazione 2012-2015;

- la copertura degli oneri nucleari avviene tramite il conto di cui all'articolo 48 del TIT 2012-2015, finanziato dalla componente tariffaria A2, di cui al comma 38.2, lettera a), del medesimo TIT 2012-2015;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, introduce le misure di compensazione territoriale, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;
- il medesimo articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, ai fini del finanziamento delle misure di compensazione di cui al precedente punto, ha previsto la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica;
- con la deliberazione 231/04 l'Autorità ha dato attuazione a quanto disposto dal richiamato articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, istituendo, tra l'altro, la componente tariffaria *MCT*;
- la copertura degli oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale ai sensi della legge 368/03, avviene tramite il conto di cui all'articolo 59 del TIT 2012-2015;
- l'articolo 1, comma 298 della legge n. 311/04 stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui alla legge 368/03 nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2;
- l'articolo 1, il comma 493 della legge 266/05 dispone che, a decorrere dall'anno 2006, siano assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, in aggiunta a quanto previsto dalla legge 311/04, di cui al precedente alinea;
- l'Autorità ha dato corso nel passato alle suddette erogazioni, fino a quelle di competenza 2010 con la deliberazione 63/2012/I;
- con lettera 7 novembre 2013, in relazione a quanto previsto dalle citate leggi 311/04 e 266/05, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha richiesto all'Autorità di esprimere il proprio parere in merito allo schema di decreto ministeriale, allegato alla medesima lettera, recante modalità e termini per i versamenti da parte della Cassa delle somme destinate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'anno 2011, ai sensi delle medesime leggi 311/04 e 266/05; e che detto schema di decreto prevede per il 17 dicembre 2013 la scadenza per il versamento da parte della Cassa.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 102/13, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", prevede che agli oneri

derivanti dall'attuazione del medesimo decreto si provveda, “quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari”;

- con comunicazione del 2 dicembre 2013, ricevuta dall'Autorità il 4 dicembre 2013 (prot. 38477/A), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sollecitato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 300 milioni di euro, entro il 2013, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa;
- per garantire l'assenza di incrementi tariffari, come richiesto dal citato articolo 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 102/13, senza incidere, allo stesso tempo su affidamenti di soggetti terzi in relazione alle tempistiche di versamento da parte della Cassa delle somme spettanti, l'Autorità nell'immediato ha individuato somme presenti presso la medesima Cassa, per le quali non fosse prevedibile nel breve termine una specifica tempistica di erogazione, ferma restando la destinazione delle medesime;
- con deliberazione 605/2013/R/com, l'Autorità ha, pertanto, dato mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione all'entrata del bilancio dello Stato di 300 (trecento) milioni di euro, utilizzando a tal fine, transitoriamente, le somme già raccolte per far fronte al pagamento degli oneri relativi alle leggi 311/04 e 266/05 di competenza degli anni 2011, 2012 e, in quota parte, 2013, di competenza dei conti relativi alle componenti tariffarie A2 e *MCT*;
- quanto sopra, si è reso necessario anche nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 93/13, in materia di risorse destinate alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica, che allo stato non risulta ancora emanato;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- come indicato nella medesima deliberazione 605/2013/R/com, in ogni caso, le risorse destinate al bilancio dello Stato ai sensi del citato articolo 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 102/13, dovranno essere ricostituite senza dar luogo a incrementi tariffari; e che a tal fine l'Autorità, nel corso del 2014, rinvierà possibili riduzioni delle componenti tariffarie per un valore ed un periodo coerente con l'importo da ricostituire, onde garantire il rispetto della destinazione delle somme raccolte;
- ai sensi degli artt. 67.2, della RTDG 2014-2019 e 47.3, dell'Allegato A (TIT) alla deliberazione ARG/elt 199/11, la Cassa può utilizzare le somme esistenti presso i conti di gestione istituiti dall'Autorità per far fronte ad eventuali carenze temporanee di liquidità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dal quale il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro;

- in ragione di quanto sopra illustrato, per procedere all'immediata erogazione delle somme relative alle leggi 311/04 e 266/05 di competenza dell'anno 2011, la Cassa dovrà utilizzare le somme esistenti presso altri conti di gestione;

RITENUTO OPPORTUNO:

- condizionare il presente parere al trattenimento transitorio di 135 milioni di euro dai versamenti spettanti al GSE da parte della Cassa, in relazione alle partite afferenti il conto A3;
- prevedere che, con separato e contestuale provvedimento, l'Autorità fornisca alla Cassa le necessarie istruzioni per consentire l'immediata erogazione delle somme relative alle leggi 311/04 e 266/05 di competenza dell'anno 2011, imputando al conto A3 il relativo onere e fornendo specifiche disposizioni alla Cassa per il trattenimento della somma di cui al precedente alinea, nonché individuando specifiche modalità di gestione del conto medesimo per il primo semestre 2014, nelle more del reintegro delle somme destinate al Bilancio dello Stato dal decreto legge 102/13;
- pertanto, esprimere parere favorevole al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito allo schema di decreto ministeriale, inviato con lettera del 7 novembre 2013, fermo restando che il versamento, da parte della Cassa, delle somme dovute in questione, potrà avvenire nella prima data utile, successiva al presente provvedimento

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole al Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito allo schema di decreto ministeriale comunicato con lettera del 7 novembre 2013, prot. n. 37056 (prot. Autorità n. 37056 del 21 novembre 2013), recante modalità e termini per i versamenti da parte della Cassa delle somme destinate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'anno 2011, ai sensi delle medesime leggi 311/04 e 266/05;
2. di condizionare il parere, di cui al precedente punto 1, al trattenimento transitorio di 135 milioni di euro dai versamenti spettanti al GSE da parte della Cassa, in relazione alle partite afferenti il conto A3;
3. di impartire, con separato e contestuale provvedimento, le necessarie istruzioni alla Cassa per consentire l'immediata erogazione delle somme relative alle leggi 311/04 e 266/05 di competenza dell'anno 2011, imputando al conto A3 il relativo onere e individuando specifiche modalità di gestione del conto medesimo per il primo semestre 2014;
4. di prevedere che la Cassa provveda all'erogazione di cui al punto 1. nella prima data utile, successiva al presente provvedimento;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa e al GSE;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni